

STATUTO ANIPIO 2024 per Assemblea Straordinaria del 18 maggio 2024

Premessa e norma transitoria

Il Presente Statuto viene redatto in applicazione e in ottemperanza della Legge 8 Marzo 2017, n. 24 del D.M. Salute 2 Agosto 2017.
Le norme del presente Statuto saranno immediatamente esecutive.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 – Denominazione e sede

È vigente una Società Scientifica, costituita in data 27 Settembre 1991 denominata “**Associazione Nazionale Infermieri Specialisti Rischio Infettivo – Società Scientifica Nazionale**”, ovvero in sigla o più brevemente ANIPIO, con sede presso la città di residenza del Presidente della Società Scientifica o presso altra sede deliberata dal Consiglio Direttivo e attualmente a Bologna in Via delle Lame n. 112. L’eventuale variazione della sede non comporta modifica statutaria, ponendo peraltro l’obbligo della comunicazione ai Soci e alle interlocuzioni esterne.

Art. 2 – Durata

La durata della Società Scientifica viene stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO II

SCOPO E FINALITÀ

Art. 3 – Scopi e Finalità

La Società Scientifica rientra nel novero delle società scientifiche delle professioni sanitarie di cui all’art. 5, Legge 8 Marzo 2017, n. 24.

La Società Scientifica si ispira a principi solidaristici e democratici, non ha finalità di lucro e si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci.

La Società Scientifica e i suoi legali rappresentanti devono mantenere il requisito dell’autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio e alla partecipazione ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM), che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture appositamente costituite.

La Società Scientifica promuove la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute, opera nel campo sanitario e socio-sanitario assistenziale per il governo del rischio infettivo connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie, in ambito pubblico e privato, allo scopo di tutelare il diritto alla salute dell’individuo e della collettività attraverso le seguenti finalità:

- A. attuare interventi di sensibilizzazione e di ricerca scientifica riguardo ai temi correlati al rischio infettivo per tutelare la salute e la sicurezza dei pazienti, dei professionisti sanitari, degli operatori socio-sanitari, degli individui e della collettività;
- B. promuovere e divulgare le conoscenze professionali, le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari attraverso l’informazione, la formazione e l’addestramento specifico, avvalendosi di modalità e strategie in linea con le migliori evidenze scientifiche;
- C. promuovere e realizzare iniziative editoriale di settore, cartacee e/o audiovisive, attraverso qualsiasi tecnologia e supporto elettronico e/o telematico e pubblicare un proprio organo di stampa e una rivista scientifica anche indicizzata;
- D. promuovere interventi di educazione finalizzati al cambiamento culturale e comportamentale dei professionisti sanitari, degli operatori socio-sanitari, degli individui e della collettività per prevenire il rischio infettivo;

- E. realizzare iniziative per la formazione permanente e per l'aggiornamento dei professionisti sanitari con programmi annuali di attività formative ECM;
- F. promuovere, programmare e realizzare studi e ricerche scientifiche in tema di rischio infettivo connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e alla corretta gestione dello stesso;
- G. elaborare, aggiornare e diffondere documenti di indirizzo, linee guida e buone pratiche per la prevenzione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo delle infezioni, dell'antibiotico resistenza ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24;
- H. favorire e sostenere lo sviluppo professionale e la formazione in ambito universitario e la formazione continua dei professionisti impegnati nel controllo delle infezioni;
- I. promuovere e realizzare rapporti di collaborazione con altre società, associazioni e organismi scientifici;
- J. collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale, con le Istituzioni Pubbliche e Private nazionali e internazionali e le Società Scientifiche nella definizione, diffusione e adozione di linee di indirizzo per la prevenzione, il controllo, la sorveglianza, la formazione e il *management* delle infezioni correlate all'assistenza e dell'antibiotico resistenza per tutelare la salute e la sicurezza degli individui e della collettività.

La Società Scientifica potrà svolgere ogni attività strumentale e accessoria finalizzata al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

La Società Scientifica non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

È fatto obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito istituzionale, aggiornato costantemente. È fatto obbligo, altresì, di pubblicazione nel sito istituzionale di bilanci preventivi dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.

TITOLO III SOCI

Art. 4 – I Soci

Possono essere soci di ANIPIO (i “**Soci**”), senza limitazioni, esclusivamente le persone fisiche di maggiore età aventi profilo professionale delle professioni sanitarie e con riconosciuti interessi nel campo delle infezioni correlate all'assistenza, che operano o hanno operato nelle strutture o nei settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, oppure con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la Società Scientifica rappresenta.

I Soci devono essere in possesso di requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 c.1 e 2 del D.lgs 59/2010.

L'ammissione a Socio, previa formale domanda d'ammissione da inviare alla Segreteria avvalendosi della modulistica predisposta da ANIPIO, è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e al versamento della quota associativa.

La qualità di Socio e la relativa quota associativa sono intrasmissibili sia *inter vivos* che *mortis causa* e non sono rivalutabili.

I Soci sono obbligati a:

- A. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- B. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Società Scientifica;
- C. non danneggiare moralmente né materialmente la Società Scientifica;
- D. versare la quota associativa annuale entro la data del 30 marzo di ogni anno;
- E. prestare la loro opera a favore della Società Scientifica in modo personale, spontaneo e gratuito.

I Soci hanno diritto a:

- A. partecipare a tutte le attività promosse dalla Società Scientifica;
- B. partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- C. accedere alle cariche sociali, nei termini e con le modalità indicate nel presente statuto;

D. inoltrare al Consiglio Direttivo proposte finalizzate all'attività associativa nonché segnalazioni che evidenziano non conformità statutarie delle attività associative.

Art. 5 – Recesso del Socio – Esclusione del Socio - Perdita della qualifica di Socio

Ciascun Socio può recedere dalla Società Scientifica, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello a cui è stato effettuato il recesso, mediante invio di una comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata AR oppure PEC all'indirizzo della Società Scientifica con un preavviso di tre mesi rispetto alla fine dell'anno.

L'esclusione di un Socio può inoltre essere deliberata per:

- A. aver agito in contrasto con gli interessi o gli scopi della Società Scientifica;
- B. aver arrecato danni all'immagine della Società Scientifica;
- C. aver subito sentenze penali di condanna anche di primo grado e anche non in relazione all'attività della Società Scientifica;
- D. la perdita in capo al Socio dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4;
- E. mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore ai trenta giorni dalla ricezione da parte del socio della richiesta di effettuare il pagamento.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualità di Socio può avvenire per:

- A. morte del Socio;
- B. recesso del Socio;
- C. esclusione del Socio.
- D. scioglimento della Società Scientifica

I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Società Scientifica non possono chiedere la ripetizione e/o la restituzione dei contributi versati alla Società Scientifica (anche relativamente alla quota associativa pagata per l'anno in cui è avvenuto l'evento che ha determinato la perdita della qualifica di Socio), né hanno alcun diritto sul patrimonio della Società Scientifica.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA

Art. 6 – Organi della Società Scientifica

Gli Organi della Società Scientifica sono:

- A. l'Assemblea dei Soci;
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. il Presidente;
- D. il *Past President*;
- E. il Vicepresidente;
- F. il Tesoriere;
- G. il Segretario;
- H. il Comitato Esecutivo;
- I. il Direttore Scientifico;
- J. il Comitato Scientifico;
- K. il Direttore della Rivista;

- L. il Comitato di Redazione;
- M. il Referente Formazione;
- N. i Collaboratori del Consiglio Direttivo;
- O. i Rappresentanti delle Aree Regionali;
- P. i Rappresentanti delle Aree Interregionali;
- Q. l'Organo di Controllo.

Non possono assumere cariche sociali i Soci che:

- A. abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato, anche non in relazione all'attività della Società Scientifica;
- B. siano membri del consiglio direttivo o ricoprano altre cariche istituzionali in altre società scientifiche di cui alla Legge 8 Marzo 2017, n. 24 e al D.M. Salute 2 Agosto 2017.

Nel caso in cui la sentenza di condanna passata in giudicato intervenga nel corso del mandato, ciò costituirà causa di immediata decadenza dalla carica.

Chiunque ricopra una carica sociale è tenuto a dichiarare eventuali conflitti di interesse, con riferimento all'attività di produzione di raccomandazioni, linee guida e *policy statements*. Nel caso sussistano conflitti di interesse, il titolare della carica è tenuto a risolverli o ad astenersi nelle attività specifiche, incluse le votazioni che riguardano la produzione di raccomandazioni, linee guida e *policy statements*.

I membri degli organi della Società Scientifica non possono essere retribuiti per tale carica, fatto salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per le finalità della Società Scientifica.

Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, almeno una volta l'anno, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo oppure con decisione del Consiglio Direttivo oppure quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio da spedirsi almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza via posta elettronica all'indirizzo indicato da ciascun Socio al Consiglio Direttivo in sede di iscrizione alla Società Scientifica o successivamente, nonché sul sito web dell'Associazione o i canali social ufficiali dell'Associazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.

L'assemblea dei soci si tiene in presenza.

I Soci, regolarmente iscritti, possono presentare proposte da configurarsi nell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria o straordinaria qualora la tematica proposta, in linea con la mission della Società Scientifica; sia in linea con le attività pianificate dalla Società Scientifica o per la sua rilevanza, urgenza e importanza.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. I Soci possono essere rappresentati nell'Assemblea con delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di un altro Socio e ha diritto a un voto e a una eventuale delega.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa e ogni socio ha un diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e, se nominato, dal segretario dell'Assemblea dei Soci, scelto dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche tra non soci.

Il verbale dell'Assemblea dei Soci sarà archiviato e potrà essere reso consultabile nelle pagine web della Società Scientifica, se sarà così deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Competenze e poteri dell'Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria dei Soci (la "**Assemblea Ordinaria**") delibera sulle seguenti materie:

- A. nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- B. nomina e revoca delle ulteriori cariche la cui nomina è demandata all'assemblea dei Soci ai sensi del presente Statuto;
- C. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- D. approvazione della relazione programmatica e consuntiva;
- E. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- F. ogni altro eventuale oggetto ad essa demandato a norma di Statuto o proposto all'Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo;
- G. proposizione di programmi dell'attività della Società Scientifica;
- H. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione azione di responsabilità nei loro confronti;
- I. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di ammissione dei nuovi Soci e di esclusione dei Soci;
- J. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- K. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9 – Competenze e poteri dell'Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria dei Soci (la "**Assemblea Straordinaria**") delibera sulle modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, nonché sullo scioglimento della Società Scientifica fissandone le modalità.

Art. 10 – Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- A. in prima convocazione, con la presenza di almeno il 30% dei Soci aventi diritto di voto, deleghe comprese, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- B. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto di voto, deleghe comprese, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- A. in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto, deleghe comprese, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- B. in seconda convocazione, presenza di almeno il 30% dei Soci aventi diritto di voto, deleghe comprese e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento della Società Scientifica e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è assunta in Assemblea Straordinaria e occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

La seconda convocazione non può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea delibera

- A. in merito alle materie di cui alle lettere A, B e C dell'art. 8, con votazione a scrutinio segreto
- B. in tutte le altre materie, con votazione a scrutinio palese, a meno che la maggioranza dei presenti in assemblea non chieda lo scrutinio segreto.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo (il "**Consiglio Direttivo**") è composto da un numero di membri variabile da dieci a quindici, eletti come di seguito riportato:

- A. dieci componenti eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Scientifica, a scrutinio segreto;

B. fino a cinque componenti di diritto, composti da (se esistenti e se nominati) (i) i quattro Rappresentanti di Area Interregionale e (ii) il *Past President*.

Possono candidarsi alla carica di membro del consiglio direttivo i Soci che siano in possesso dei seguenti requisiti, alternativi:

- siano iscritti all'albo professionale degli infermieri e svolgano il ruolo di *infermieri specialisti del rischio infettivo (ISRI)* oppure
- siano iscritti all'albo professionale degli infermieri e abbiano avuto un'esperienza di ruolo di ISRI per almeno cinque anni e abbiano svolto e/o svolgano attualmente attività organizzativo-gestionale, di ricerca o di formazione;

In aggiunta a quanto sopra, almeno quattro membri del Consiglio Direttivo devono aver svolto il ruolo di ISRI per almeno cinque anni prima della nomina.

Al fine di consentire al Consiglio Direttivo di poter verificare il possesso dei requisiti di cui ai due commi precedenti:

- coloro che intendono candidarsi al ruolo di membro del Consiglio Direttivo dovranno inviare previamente le loro candidature al Consiglio Direttivo, che valuterà il possesso dei requisiti di cui al presente statuto e;
- qualora non vi fossero candidati in possesso di tutti i requisiti sopra elencati in numero sufficiente a coprire tutte le candidature previste, il Consiglio Direttivo (i) potrà consentire la candidatura di Soci anche in assenza del requisito di anzianità previsto per almeno quattro membri del Consiglio Direttivo sopra indicato e (ii) qualora anche tale soluzione non consentisse di coprire tutte le candidature previste, il Consiglio Direttivo lo comunicherà ai Soci, al fine di consentire la candidatura a membro del Consiglio Direttivo anche a Soci privi di tutti requisiti sopra indicati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente in caso di sua assenza. Qualora vi sia la situazione di assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

In caso di rinuncia, di dimissione o di assenza ingiustificata alle riunioni del Consiglio Direttivo per almeno tre volte consecutive o di decesso di uno dei componenti del Consiglio Direttivo (i) subentrerà il primo dei non eletti nella lista di appartenenza ed a parità di voti la nomina spetta al Consiglio Direttivo oppure, in caso di assenza di membri non eletti (ii) il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea dei Soci per deliberare la nomina dei membri sostituti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può rimanere in carica fino ad un numero corrispondente ad almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. In questo caso, il consiglio dimissionario rimane comunque in carica il tempo utile per adempiere al completamento delle procedure amministrative e burocratiche.

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente, almeno quattro volte in un anno, su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. La riunione del Consiglio Direttivo può essere in presenza o in più luoghi collegati mediante video-audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene ad opera del Presidente.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai membri del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio da spedirsi almeno trenta giorni (riducibili a due giorni, in caso di urgenza) prima della data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo, via posta elettronica all'indirizzo indicato da ciascun membro al Presidente del Consiglio Direttivo dopo la nomina a membro del Consiglio Direttivo o successivamente, nonché sul sito web dell'Associazione o i canali social ufficiali dell'Associazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario, nonché il relativo *link* per il collegamento da remoto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, o se costui è assente, del Vicepresidente.

In tutti i casi deve essere predisposto dal segretario il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e inviato (anche via e-mail) ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Società Scientifica ed è investito dei più ampi poteri nella gestione della Società Scientifica. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- A. pianificare, gestire e attivare l'attività dell'associazione nell'ambito della programmazione annuale e triennale, con il supporto di *report* periodici;
- B. eleggere al proprio interno il Presidente;
- C. definire e approvare il regolamento della Società Scientifica ed il regolamento elettorale;
- D. nominare, su proposta del Presidente, il Vicepresidente;
- E. nominare, su proposta del Presidente, il Tesoriere;
- F. nominare, su proposta del Presidente, il Segretario;
- G. nominare il Comitato Scientifico e valutarne periodicamente le attività;
- H. nominare il Direttore della Rivista e il Comitato di Redazione, valutandone periodicamente le attività;
- I. nominare il Referente della Formazione della Società Scientifica;
- J. nominare, su proposta del Presidente, i rappresentanti di Area Regionale;
- K. deliberare annualmente l'ammontare della quota associativa;
- L. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- M. redige la bozza di bilancio (sia consuntivo che preventivo) da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- N. deliberare circa l'ammissione di nuovi Soci;
- O. deliberare e in merito alla esclusione dei Soci;
- P. stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- Q. avvalersi della collaborazione di consulenti per esigenze specifiche e definite nel tempo;
- R. stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai Soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- S. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Società Scientifica che non siano spettanti all'assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può costituire delle commissioni tecnico/consultive, permanenti o temporanee, alle quali affidare mandati relativi alle finalità della Società Scientifica.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Società Scientifica e viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo tra i propri componenti, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

In caso di vacanza della carica subentra il Vicepresidente.

Il Presidente ha:

- A. la rappresentanza istituzionale della Società Scientifica;
- B. la rappresentanza morale della Società Scientifica;
- C. la rappresentanza legale della Società Scientifica.

Il Presidente, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

- A. propone al Consiglio Direttivo i soggetti che andranno a svolgere la carica di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- B. rappresenta la Società Scientifica nei rapporti con i terzi;
- C. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- D. rende esecutive le deliberazioni approvate;
- E. convoca e presiede le assemblee del Consiglio Direttivo;
- F. coordina l'attività del Consiglio Direttivo;

- G. relaziona annualmente all'Assemblea dei Soci in merito alle attività svolte dalla Società Scientifica nell'anno precedente e alle Linee programmatiche;
- H. adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, previa audizione del Comitato Esecutivo;
- I. riferisce periodicamente, nell'ambito delle riunioni del Consiglio Direttivo e/o tramite altre modalità, in merito alle attività svolte;
- J. propone al Consiglio Direttivo, al Comitato Scientifico e al Comitato di Redazione le attività volte a valorizzare gli scopi della Società Scientifica;
- K. delega il Vicepresidente o, in caso di suo impedimento, altro membro del Consiglio Direttivo, a sostituirlo per singoli atti.

Art. 13 – Il Past President

Il *Past President* è rappresentato, se esistente, dall'ultimo presidente della Società Scientifica cessato dalla carica.

È membro di diritto del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Garantisce la continuità della gestione della Società Scientifica, in special modo in relazione alle attività già avviate dal precedente Consiglio Direttivo ed è garante della missione, visione, valori e codice etico della Società Scientifica.

Art 14 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impossibilità ad eseguire la carica.

Il suo incarico è incompatibile con la nomina di Rappresentante di Sezione Regionale o Rappresentante di Area Interregionale nonché con qualsiasi altra carica istituzionale della Società Scientifica.

Art. 15 – Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Il suo incarico è incompatibile con la nomina di Rappresentante di Sezione Regionale o Rappresentante di Area Interregionale nonché con qualsiasi altra carica istituzionale della Società Scientifica.

È custode del patrimonio della Società Scientifica ed ha la responsabilità del reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'Associazione.

Il Tesoriere è responsabile della regolare redazione e della tenuta della contabilità e degli adempimenti di legge connessi all'attività economica della Società Scientifica di cui relaziona al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere:

- A. coadiuva il Consiglio Direttivo nella redazione della bozza di bilancio della Società Scientifica;
- B. tiene i rapporti con lo studio commerciale che segue l'attività economica finanziaria della Società Scientifica;
- C. realizza, all'inizio d'ogni anno solare, la campagna per la raccolta delle iscrizioni, riscuote le relative quote associative e sollecita i soci morosi.

Art. 16 – Il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Il suo incarico è incompatibile con la nomina di Rappresentante di Sezione Regionale o Rappresentante di Area Interregionale nonché con qualsiasi altra carica istituzionale della Società Scientifica.

Ha la responsabilità della corretta tenuta della documentazione, dell'aggiornamento e dell'archivio della Società Scientifica.

Il Segretario, inoltre, deve:

- A. tenere traccia di tutte le attività svolte dalla Società Scientifica;
- B. redigere, ove le relative assemblee non decidano diversamente, i verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;

- C. aggiornare il *database* dei Soci, degli organi della Società Scientifica e dei collaboratori;
- D. gestire le richieste di patrocinio;
- E. elaborare e aggiornare la documentazione ad uso della Società Scientifica;
- F. supervisionare l'attività di eventuali collaboratori per l'attività di segreteria.

Art. 17 – Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito di diritto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dal *Past President*, ove presente, e resta in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Direttivo.

La convocazione, effettuata dal Presidente, avviene mediante avviso personale per iscritto attraverso gli strumenti informatici o telematici, anche in base al motivo di emergenza o urgenza.

Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nella gestione dell'amministrazione della Società Scientifica.

Art. 18 – Il Direttore Scientifico e il Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il direttore scientifico (il “**Direttore Scientifico**”) che resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Direttore Scientifico ha, unitamente al Comitato Scientifico, la responsabilità della produzione scientifica della Società Scientifica.

Il Direttore Scientifico deve essere in possesso di un *curriculum* scientifico e professionale di elevato livello nazionale.

Il Direttore Scientifico propone al Consiglio Direttivo i nomi dei componenti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da cinque a quindici membri, nominati dal Consiglio Direttivo, tra i nomi proposti del Direttore Scientifico.

Al Comitato Scientifico:

- A. spetta l'approvazione unitamente ai progetti di ricerca annuali e/o quadriennali.;
- B. programma, gestisce, monitora, verifica e valuta i progetti di ricerca nonché la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- C. coadiuva il Direttore Scientifico nell'attività di ricerca e di formazione

Il Comitato Scientifico potrà avvalendosi della collaborazione di professionisti soci e non soci, ritenuti di valido aiuto per la conduzione dei progetti di ricerca.

Art. 19 – Il Direttore della Rivista e il Comitato di Redazione

Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, un direttore responsabile della rivista (il “**Direttore della Rivista**”), il quale deve necessariamente essere iscritto all'albo dei giornalisti e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Direttore della Rivista ha la responsabilità della redazione della rivista della Società Scientifica, della pubblicazione della rivista della Società Scientifica e della proposizione di nomi al Consiglio Direttivo per la costituzione del Comitato di Redazione.

Il comitato di redazione (il “**Comitato di Redazione**”), è costituito da cinque a quindici membri, nominati dal Consiglio Direttivo, tra i nomi proposti del Direttore della Rivista.

Al Comitato di Redazione spetta la definizione delle norme redazionali, la valutazione, la revisione degli articoli da pubblicare e l'aggiornamento del disciplinare del Comitato di Redazione.

Art. 20 – Il Referente Formazione

Il referente della formazione (il “**Referente Formazione**”) è una figura nominata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Referente Formazione svolge le seguenti attività:

- A. promuove la crescita dei Soci della Società Scientifica in linea con la *mission* e la *vision* della Società Scientifica;
- B. definisce il fabbisogno formativo dei soci ed individua, in collaborazione con il Consiglio Direttivo e il Presidente, proposte formative adeguate alle necessità formative dei soci e in linea con gli obiettivi e le tematiche della Società Scientifica;
- C. contribuisce in modo attivo e principale nell'elaborazione del piano formativo annuale per la Società Scientifica proponendolo al Consiglio Direttivo;
- D. procede alla micro e macro-progettazione degli eventi formativi pianificati, anche in coordinazione con il *provider* ed altri membri soci della Società Scientifica, predisponendo o integrando la macro e micro-progettazione per gli eventi accreditati ECM;
- E. in coordinazione con il Tesoriere, propone al Consiglio Direttivo il *budget* per i singoli eventi formativi proposti, pianificati sulla base del piano formativo annuale;
- F. coordina i comitati scientifici dei diversi eventi formativi;
- G. valuta il gradimento degli eventi formativi realizzati per rilevarne l'efficacia qualitativa sia di processo che in termini di *learning outcomes*;
- H. predispone una relazione annuale dell'attività svolta da esporre all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio;

mantiene un aggiornamento continuo personale ed una formazione specifica nell'ambito delle tematiche della Società Scientifica, relazionando ai soci su percorsi formativi esterni alla Società Scientifica.

Art. 21 – I Collaboratori del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo si affiancano i Collaboratori del Consiglio Direttivo e non hanno potere di voto sulle delibere del Consiglio Direttivo. La nomina dei Collaboratori del Consiglio Direttivo è fiduciaria, sentito l'interesse e la motivazione dei singoli professionisti. La nomina viene esercitata a discrezione del Consiglio Direttivo, sulla base delle esigenze strategiche e programmatiche da mettere in atto, nel periodo vigente dello stesso Consiglio Direttivo. Lo stesso Consiglio Direttivo può, a sua completa discrezione, revocare tale nomina.

I Collaboratori del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A. essere membro attivo e regolarmente iscritto ad ANIPIO da almeno un anno;
- B. esercitare il ruolo di Infermiere Specialista del Rischio Infettivo (ISRI).

I Collaboratori del Consiglio Direttivo contribuiscono alla realizzazione dell'attività della Società Scientifica e nel Consiglio Direttivo svolgono l'attività consultiva sulle linee programmatiche e sulle delibere del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

LE SEZIONI REGIONALI E LE AREE INTERREGIONALI

ART. 22 – Sezione Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e Area Interregionale

A livello locale, la Società Scientifica si suddivide:

- A. in venti aree regionali (le "**Aree Regionali**"), ognuna corrispondente alle Regioni della Repubblica Italiana;
- B. in quattro aree interregionali (le "**Aree Interregionali**"), che sono:

AREA NORD EST: Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige, Emilia-Romagna;

AREA NORD OVEST: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria;

AREA CENTRO: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise;

AREA SUD e ISOLE: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia

I Soci appartenenti geograficamente (in base alla regione in cui è collocata la sezione di iscrizione del singolo Socio) alle singole Aree Interregionali dovranno nominare, con deliberazione assembleare a scrutinio segreto, un rappresentante di Area Interregionale per ognuna delle Aree Interregionali (il "**Rappresentante di Area Interregionale**").

Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, un rappresentante di Area Regionale (il “**Rappresentante Regionale**”);
Il Rappresentante Regionale ed il Rappresentante di Area Interregionale, ove esistenti, hanno lo scopo di coordinare l’attività della Società Scientifica, rispettivamente, sul territorio regionale e sul territorio di ciascuna Area Interregionale.
Le Aree Regionali e le Aree Interregionali non sono dotate di autonomia finanziaria e patrimoniale.

TITOLO VI

L’ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23 – L’Organo di Controllo

Laddove richiesto per legge o per scelta dei Soci, l’Assemblea dei Soci può nominare, anche tra i non soci, l’organo di controllo, costituito da uno a tre componenti e non facenti parte del Consiglio Direttivo, devono essere dotati di comprovata esperienza in materia contabile, amministrativa e fiscale ed almeno un componente deve essere individuato tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 c.c.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 c.c. I componenti dell’organo di controllo nominano al loro interno il presidente, restano in carica tre anni e posso essere eletti per tre mandati consecutivi.

In alternativa, l’Assemblea può nominare come organo di controllo un revisore legale con il compito di revisione legale dei conti.

TITOLO VII

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 24 – Risorse finanziarie e patrimoniali

La Società Scientifica provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali tramite il patrimonio costituito dai proventi derivanti dalle quote associative di iscrizione e dagli eventuali contributi pubblici e/o privati e da ogni altra eventuale entrata previa accettazione del Comitato Direttivo, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale.

Gli eventuali utili di gestione, anche di natura commerciale, marginali ed occasionali, dovranno essere reinvestiti nell’ambito dell’attività istituzionale della Società Scientifica. Per tutta la durata della Società Scientifica vige il divieto della distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25 – Il Bilancio

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Una volta approvati, i bilanci preventivi, consuntivi e gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito internet della Società Scientifica e restano depositati presso la sede della Società Scientifica nei dieci giorni che precedono l’Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, consentendo l’esame a tutti i Soci che lo richiedano in forma scritta al Presidente.

TITOLO VIII

SEGGI ELETTORALI

Art. 26 – Costituzione seggi elettorali

Per la votazione degli organi statutari, il Presidente della Società Scientifica nomina una commissione elettorale composta da tre Soci che non ricoprono alcuna carica e che non sono candidati; questi ultimi, a loro volta, eleggono il presidente della commissione elettorale, il segretario e uno scrutatore. Lo specifico regolamento elettorale, previsto nel regolamento della Società Scientifica, deve essere definito e approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IX
SITO WEB E PUBBLICAZIONI

Art. 27 – Istituzione sito web

Nel sito web istituzionale, aggiornato costantemente, viene pubblicata l'attività scientifica, i bilanci preventivi, consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti nonché ogni altra informazione riguardante la Società Scientifica.

Il sito web ha anche finalità di comunicazione a tutti i Soci delle attività posti in essere dalla Società Scientifica, con pubblicazione dei lavori e dei documenti.

Art. 28 – Pubblicazioni ufficiali

Il Consiglio Direttivo deve promuovere la pubblicazione di opere scientifiche e divulgative in armonia a quanto previsto dal presente Statuto, nonché la pubblicazione di linee guida secondo quanto indicato dall'art. 5, L. 24/2017.

TITOLO X
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 – Scioglimento e liquidazione della Società Scientifica

In caso di scioglimento della Società Scientifica, l'Assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori e il patrimonio dovrà essere devoluto ad onlus o ad altri entro con fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, co. 190 della L. 162/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Norme di rinvio

Il presente Statuto entro in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.